



REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE

Cons. Maria Pagano

ART. 1 (Presentazione dell'istanza)

Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario depositare istanza scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che appone su detta istanza il timbro di depositato, con numero di protocollo e data, con l'imposta di bollo e con gli altri oneri dovuti per legge, e con una copia in più in carta semplice.

La presentazione potrà avvenire anche in forma telematica mediante l'Area Riservata del Sito dell'Ordine degli Avvocati di Messina, redatta sulla base della modulistica fornita dal Consiglio dell'Ordine, sempre previo pagamento dell'imposta di bollo.

La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Messina o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.

L'istanza deve contenere:

- tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, email, pec, etc);
- l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti razione temporis. Il fascicolo di causa potrà essere depositato in originale, in quanto lo stesso verrà restituito alla chiusura del procedimento;
- eventualmente l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;



- il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- le notule debitamente redatte.

ART. 2 (Anticipazione diritti e spese postali)

Il richiedente - contestualmente al deposito della domanda di parere – deve

- corrispondere la somma di € 10,00, quale diritto fisso di segreteria;
- allegare certificato di residenza aggiornato del/i controinteressato/i.

Al versamento della somma indicata ed al deposito della predetta certificazione è condizionato l'avvio del procedimento di opinamento.

ART. 3 (Allegazioni)

All'istanza è indispensabile allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile:

- a) per la identificazione del conferimento dell'incarico con specificazione dello stesso, in modo che non si possa creare confusione sullo stesso, allegando in caso di enti pubblici gli atti amministrativi necessari al fine;
- b) a fini della valutazione delle attività svolte (es. c.d. veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.);
- c) nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la sentenza dichiarativa di fallimento;
- d) nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, il provvedimento di nomina.



ART. 4 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a.r. e/o “presa visione” e/o attraverso l’Area Riservata del sito dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

ART. 5 (Incarichi congiunti)

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l’attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

ART. 6 (Assegnazione consigliere relatore responsabile del procedimento)

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di opinamento e/o liquidazione, il Presidente dell’Ordine assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, quindi, la posizione di Relatore ed i poteri funzionali di “responsabile del procedimento” di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mm. ed ii.

ART. 7 (Avviso alla/e parte/i interessata/e. Tentativo di conciliazione)

A cura della Segreteria si darà avviso, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, alla/e parte/i nei confronti della quale il parere stesso è destinato a produrre effetti dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della possibilità di depositare, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, deduzioni scritte.

Nello stesso termine, le parti potranno richiedere di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Nel relativo procedimento, le parti potranno presenziare anche a mezzo di un difensore abilitato.

Ove si raggiunga la conciliazione, è dovuto solidalmente dalle parti e salvo diverso accordo, un contributo forfettario, pari al 4% della somma convenuta come dovuta. Il



detto contributi non è dovuto per i pareri di congruità relativi alle parcelle degli avvocati che hanno prestato la propria attività professionale quali difensori d'ufficio.

ART. 8 (Parere di Opinamento)

Decorsi i termini di cui all'art. 6, il Consigliere Relatore riferirà al Consiglio per la relativa deliberazione.

Il Consiglio opinerà gli onorari sulla fede di quanto esposto nella notula predisposta dall'Avvocato o dal Praticante in relazione all'opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate.

La delibera in ordine all'istanza, salvo proroghe e sospensioni di cui al successivo art. 8, è adottata entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione al Consigliere ovvero dall'adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all'istante, di cui al successivo art. 9, ovvero dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 12.

ART. 9 (Proroga e/o sospensione termini)

In caso di particolare complessità dell'opinamento, i termini predetti possono essere prorogati per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste integrazioni (di cui al successivo art. 10).

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione (di cui al successivo art. 12) i termini sono sospesi, sempre per non più di 60 (sessanta) giorni.

Ove sia investito in via preliminare altro Organo, i termini sono sospesi sino alla risposta data *da* quest'ultimo.

ART. 10 (Richiesta di integrazione documentazione e/o convocazione)

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere Relatore può chiedere all'istante di integrare la documentazione già versata, ovvero di rendere chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Può anche convocare l'istante per chiarimenti, indicando il giorno e l'ora. Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento verrà dichiarata improcedibile.



In quest'ultimo caso, l'iscritto potrà, comunque, depositare nuova istanza di opinamento, corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.

ART. 11 (Sospensione feriale)

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

ART. 12 (Esame del fascicolo e rilascio di copie)

Su richiesta della parte interessata (avanzata anche per il tramite di delegato che documenti la propria qualità), potrà essere rilasciata copia dell'istanza del professionista, delle delibere assunte dal Consiglio in ordine alla domanda di opinamento, e della documentazione esibita dall'Avvocato istante, ove ancora custodita agli atti dell'Ufficio. Restano salvi i limiti di cui all'art. 8, quinto comma, del D.P.R. 27.06.1992, n. 352 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 13 (Deposito opinamento e comunicazioni)

Avvenuto l'opinamento, il Consiglio provvederà a depositare il relativo fascicolo nella Segreteria dell'Ordine, che ne darà comunicazione -unitamente all'importo calcolato come dovuto per diritti di opinamento- all'istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro delle note spese sulle quali è stato reso il parere di congruità - oltre che della documentazione - pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento.

Il Consiglio non è tenuto a conservare copia della documentazione versata in atti.

ART. 14 (Contributo opinamento)

Per il rilascio del parere di congruità sono dovuti al Consiglio dell'Ordine i "diritti di opinamento", calcolati in misura pari al 5% dell'intero importo liquidato a titolo di compensi imponibili (competenze e contributo forfettario per le spese generali), oltre al rimborso delle ulteriori spese anticipate dalla segreteria.



Ordine degli Avvocati di Messina

Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia - 98123 Messina
segreteria@ordineavvocatimessina.org - ordineavvocatimessina@pec.it -
Tel: 0039 090.713610 - Fax: 0039 090.713618

Non è dovuto il detto contributo di opinamento per i pareri di congruità relativi alle parcelle degli avvocati che hanno prestato la propria attività professionale quali difensori d'ufficio.

ART. 15 (Rinuncia all'istanza)

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta, e ritirare la documentazione, purché prima dell'adozione della delibera di cui all'art. 7, e mediante apposita istanza iscritta depositata alla Segreteria dell'Ordine.

ART. 16 (Pagamento diritti)

Una volta adottato il parere di congruità, l'istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei diritti di opinamento e potrà contestualmente ritirare il provvedimento e la documentazione depositata.

ART. 17 (Contributo opinamento per ammissione al passivo)

Qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento i "diritti di opinamento" di cui al precedente art. 15 saranno dovuti nella misura dell'1%, con un minimo di € 200,00 (duecento/00).

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 28.04.2021 entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Messina (www.ordineavvocatimessina.it)